



COMUNE DI SANTA SEVERINA

Provincia di Crotone

Prot. 11256

del 22 DIC 2022

BANDO PUBBLICO

**Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Contributi per l'anno 2022 - Fondo e Competenza anno 2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- Vista la Legge Regionale n. 1 dell'11/01/2006, art. 9, comma 5;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27/03/2006;
- Vista la Legge 06/08/2008 n. 133;
- Vista la nota della Regione Calabria prot. SIAR n° 336579 del 19/10/2020 avente ad oggetto: "Contributi di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, legge n. 431/98 e s.m.i.) - Circolare esplicativa alla DGR n. 206/2006";
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 305 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso;

RENDE NOTO

Che a partire dal 22/12/2022, data di pubblicazione del presente bando e fino al 20/02/2023 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, una volta avvenuto il trasferimento del finanziamento dall'assessorato competente

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2022 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (*status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria* - D.Lgs. 19 nov. 2007 n. 251);
2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

3. Residenza nel Comune di Santa Severina, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
Per gli **extracomunitari**, di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133).
4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
7. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore a Euro 17.000,00;
9. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati :

FASCIA A:

- Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
- Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B :

- Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00;
- Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00;
- Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%;

FASCIA C

- Valore ISEE non superiore ad Euro **35.000,00** purché il richiedente alleggi un'autocertificazione in cui dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nell'anno di riferimento 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente 2021 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita del reddito, per come sopra definita ed accertata dal Comune (punto 8) dell'All. alla DGR 206/2006.

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

10. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un

componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

11. La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità. Non sono efficaci:

a) *eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;*

b) *eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.*

2) NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3) VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità;

Il valore dei canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, è quello risultante dalle ricevute relative all'anno 2022;

Per i nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento

4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

FASCIA C: l'ammontare del contributo concedibile agli aventi diritto è in misura proporzionale alla perdita di reddito, previamente accertata dal Comune come da allegato alla D.G.R. n. 206/2006.

Il contributo massimo concedibile è in misura proporzionale alla perdita di reddito definita ed accertata e non può essere superiore a € 3.100,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione (al netto degli oneri accessori per fasce A e B, comprensivo di oneri per la fascia C), è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili

6) DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Santa Severina, distribuiti presso l'Ufficio Area Amministrativa — Piazza Campo, 21, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. - Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 - alle ore 18,00, oppure scaricabili dalla *home page* del sito internet del Comune di Santa Severina, all'indirizzo : www.comune.santaseverina.kr.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **20 febbraio 2023** all'Ufficio Protocollo del Comune — Piazza Campo, 21 — nei giorni e negli orari sopra citati.

In alternativa le domande possono essere presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.santaseverina.kr.it o trasmettendo apposita raccomandata postale, in tal caso farà fede la data del timbro postale.

Non saranno prese in considerazione domande presentate successivamente al termine di scadenza sopra indicato

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Area Amministrativa - Piazza Campo, 21 (Tel. 0962/51063 — Int. 3).

8) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi. Gli interessati, entro tale termine, potranno presentare ricorso in opposizione.

9) DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 "requisiti per l'accesso al contributo" ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente all'ammontare del fondo stesso.

Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo, l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Santa Severina.

10) CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11) CONDIZIONI DI INCUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI CON STESSA FINALITA'

Ai sensi del comma 6, art. 1 del DM 13/07/2022, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di Cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, ovvero, comunque, interloquisce con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

Il richiedente dovrà autodichiarare di non essere percettore dei contributi economici di cui sopra.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del

reddito complessivo annuo. La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta, altresì, la decadenza dal beneficio

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare, l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

Informativa ai sensi dell'art 10 della legge 675/96 e succ. mod. ed int:

il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art 11 della legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art 13 della Legge 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Severina. Il responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Dott. Salvatore Giordano, responsabile dell'Area Amministrativa (Tel. 0962/51063 — Int. 2).

Santa Severina li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Salvatore Giordano

